



Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base

Assistente di manutenzione per automobili con certificato federale di formazione pratica (CFP)

Modifica del 25.02.2025

*La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI)
ordina:*

I

L'ordinanza della SEFRI del 12 ottobre 2017¹ sulla formazione professionale di base Assistente di manutenzione per automobili con certificato federale di formazione pratica (CFP) è modificata come segue:

*Titolo prima dell'art. 10
Concerne soltanto il testo tedesco*

Art. 10 Requisiti professionali richiesti ai formatori

¹ Il formatore soddisfa i requisiti professionali se possiede una delle qualifiche seguenti:

- a. attestato federale di capacità di meccanico di manutenzione per automobili AFC e almeno tre anni di esperienza professionale nel campo d'insegnamento;
- b. attestato federale di capacità di mecatronico d'automobili AFC e almeno tre anni di esperienza professionale nel campo d'insegnamento;
- c. attestato federale di capacità di una professione affine con le necessarie conoscenze professionali nel campo di attività del meccanico di manutenzione per automobili AFC o del mecatronico d'automobili AFC e almeno tre anni di esperienza professionale nel campo d'insegnamento;
- d. titolo della formazione professionale superiore in ambito pertinente e almeno due anni di esperienza professionale nel campo d'insegnamento.

¹ RS 412.101.220.49

² Oltre alle qualifiche di cui al capoverso 1, i formatori hanno conseguito l'attestato di un modulo didattico dell'Unione professionale svizzera dell'automobile (UPSA).

Art. 18 cpv. 1 lett. a e b

¹ Nella procedura di qualificazione con esame finale sono esaminate, nel modo sotto indicato, le competenze operative nei campi di qualificazione seguenti:

- a. «lavoro pratico», sotto forma di lavoro pratico prestabilito della durata di 6 ore e 20 minuti; vale quanto segue:
 1. l'esame per questo campo di qualificazione ha luogo verso la fine della formazione professionale di base;
 2. la persona in formazione deve dimostrare di essere in grado di svolgere le attività richieste in modo professionalmente corretto e adeguato alle necessità e alla situazione;
 3. è ammessa la consultazione della documentazione dell'apprendimento e dei corsi interaziendali;
 4. il campo di qualificazione comprende i campi di competenze operative sottoelencati e il colloquio professionale della durata di 30 minuti con le ponderazioni seguenti:

Voce	Campi di competenze operative	Ponderazione
1	Controllo e manutenzione dei veicoli	25 %
2	Sostituzione di parti usurate	25 %
3	Collaborazione ai processi aziendali	25 %
4	Colloquio professionale	25 %

- b. *Abrogata*

Art. 19 cpv. 2, 3 e 6

² La nota complessiva è data dalla media, arrotondata a un decimale, della somma delle note ponderate dei singoli campi di qualificazione dell'esame finale e della nota ponderata dei luoghi di formazione; vale la seguente ponderazione:

- a. lavoro pratico: 50 per cento;
- b. cultura generale: 20 per cento;
- c. nota dei luoghi di formazione: 30 per cento.

³ Per nota dei luoghi di formazione si intende la media arrotondata a un decimale della somma delle note sottoelencate con la ponderazione seguente:

- a. nota relativa all'insegnamento delle conoscenze professionali: 60 per cento;
- b. nota relativa ai corsi interaziendali: 40 per cento.

⁶ *Abrogato*

Art. 20 cpv. 4

Concerne soltanto il testo francese

Art. 21 cpv. 2

² In questo caso, per il calcolo della nota complessiva valgono le note sottoelencate con la seguente ponderazione:

- a. lavoro pratico: 80 per cento;
- b. cultura generale: 20 per cento.

Art. 23, rubrica, e cpv. 1, frase introduttiva (concerne soltanto il testo francese), nonché lett. a

Concerne soltanto il testo francese

¹ La Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità della formazione delle professioni tecniche dell'automobile è composta da:

- a. 7–9 rappresentanti dell'UPSA;

Art. 26 Disposizioni transitorie della modifica del ... e prima applicazione di singole disposizioni

¹ Gli articoli 18 capoverso 1 lettere a e b, 19 capoversi 2, 3 e 6 e 21 capoverso 2 della modifica del ... si applicano dal 1° gennaio 2028.

² Le persone che hanno iniziato la formazione di assistente di manutenzione per automobili CFP prima dell'entrata in vigore della modifica del ... la portano a termine in base al diritto anteriore, al massimo però entro il 31 dicembre 2029.

³ Le persone che, dopo l'entrata in vigore della modifica del ..., iniziano una formazione abbreviata che si conclude anteriormente alla prima applicazione degli articoli 18 capoverso 1 lettere a e b, 19 capoversi 2, 3 e 6 e 21 capoverso 2 della modifica del ..., la svolgono e la portano a termine secondo il diritto anteriore, al massimo però entro il 31 dicembre 2029.

⁴ I candidati che hanno portato a termine la procedura di qualificazione con esame finale per assistente di manutenzione per automobili CFP in base al diritto anteriore e che la ripetono entro il 31 dicembre 2029 sono valutati in base al diritto anteriore. I candidati che presentano un'apposita richiesta scritta sono valutati in base al nuovo diritto.

II

La presente ordinanza entra in vigore il **1° gennaio 2026.**

[Data]

Segreteria di Stato per la formazione,
la ricerca e l'innovazione

Martina Hirayama
Segretaria di Stato